

Dott. Alberto Traballi

**Dottore Commercialista e revisore
LL.M. in International
Tax Law Univ. Vienna
Member ACA -
Accountants in England and Wales
Iscritto all'European Register
of Tax advisers
Trust Management – STEP**

Via Passerini, 13
20900 Monza (MB)
Tel. e Fax 039 2300844

atrabal@libero.it
www.traballitaxadvisor.com

P. IVA 02575470964
Cod. Fisc: TRBLRT64H16F704W

Ai Gentili Clienti

Loro Sedi

**Oggetto: Oggetto: novità in
materia di IVA recate dal decreto
fiscale collegato alla manovra
2017**

Il D.L. n. 193/2016 convertito in Legge, recante misure per il recupero dell'evasione, ha introdotto rilevanti novità in materia fiscale.

Di seguito iniziamo l'illustrazione di alcune di queste principali novità in tema di IVA.

1. Nuovi termini per la presentazione della dichiarazione IVA annuale

Si rammenta che da quest'anno si applicano nuovi termini per la presentazione della dichiarazione IVA annuale. Non è infatti più consentito presentare la

dichiarazione IVA in forma unificata all'interno del modello UNICO. La dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2016 dovrà, obbligatoriamente, essere presentata in forma autonoma entro il 28 febbraio 2017. A decorrere dal 2018, il decreto fiscale in commento, introduce un termine più favorevole: la dichiarazione IVA, infatti, sempre in forma autonoma e con modalità telematica, a decorrere dal periodo d'imposta 2017 dovrà essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo.

2. Le nuove comunicazioni trimestrali delle fatture IVA

Dal 1° gennaio 2017, tutti i soggetti passivi IVA dovranno trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, con cadenza trimestrale, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute, comprese le bollette doganali, e i dati delle relative note di variazione emesse e ricevute, ricomprese in ciascun trimestre di riferimento. Questa nuova comunicazione, a regime, dovrà essere effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con l'eccezione di quella relativa al secondo trimestre, che sarà effettuata entro il 16 settembre.

Le scadenze, pertanto, saranno le seguenti: 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e l'ultimo giorno del mese di

febbraio dell'anno successivo al quarto trimestre. Soltanto per il primo anno di applicazione del nuovo adempimento, la comunicazione relativa al primo semestre (dell'anno 2017) dovrà essere effettuata entro il 25 luglio 2017. Poiché le nuove comunicazioni IVA trimestrali riguarderanno il periodo d'imposta 2017, lo "spesometro" annuale, relativo alle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA, dovrà ancora essere presentato per la comunicazione delle operazioni effettuate nel 2016. La relativa scadenza è il 10 aprile 2017 per i contribuenti IVA mensili ed il 20 aprile 2017 per i contribuenti IVA trimestrali. La norma in commento prevede che i dati di tutte le fatture e delle bollette doganali dovranno essere inviati in forma analitica, secondo modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Non sarà, quindi, più possibile la trasmissione dei dati in forma aggregata per cliente e fornitore, come consentito per lo "spesometro" annuale. In ogni caso, la comunicazione trimestrale dovrà includere almeno i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l'aliquota applicata, l'imposta e la tipologia dell'operazione. I predetti dati sono richiesti sia per le fatture

emesse che per quelle ricevute e, a tale proposito, si richiama l'attenzione sul fatto che taluni programmi di contabilità potrebbero, invece, non rilevare il numero fattura fornitore, in quanto non obbligatorio in sede di registrazione delle fatture nei registri IVA. Si evidenzia che per le operazioni oggetto del nuovo "spesometro" trimestrale, gli obblighi di conservazione dei documenti di cui all'art. 3 del decreto 17 giugno 2014 si - 1 - 01/2017 intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio. In caso di determinazione separata dell'IVA in presenza di più attività, i contribuenti IVA devono presentare una sola comunicazione riepilogativa per ciascun trimestre. Sono esclusi dal nuovo adempimento i soggetti che hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate di tutti i dati delle fatture emesse e ricevute, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015. Nella norma, invece, non c'è più traccia degli esoneri vigenti in relazione allo "spesometro" annuale per l'anno d'imposta 2016. Al riguardo si attendono chiarimenti ufficiali.

3. Le nuove comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche IVA

Il decreto fiscale in commento prevede, in aggiunta all'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, anche l'obbligo di comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA. Questa comunicazione dovrà essere effettuata negli stessi termini (trimestralmente, alle scadenze di cui sopra) e con le stesse modalità della comunicazione delle fatture innanzi commentate. La norma espressamente prevede che restano fermi i termini ordinari di versamento dell'IVA, sulla base delle liquidazioni periodiche effettuate. Quindi, i contribuenti IVA mensili continuano a versare l'IVA mensilmente, sebbene debbano comunicare con cadenza trimestrale, nell'ambito del nuovo adempimento telematico, le liquidazioni IVA e i dati delle fatture. In base alla lettera della norma, tuttavia, la deroga temporale prevista per la prima comunicazione delle operazioni IVA del primo semestre 2017 (differita entro il termine del 25 luglio 2017), non si applicherebbe anche alle comunicazioni delle liquidazioni IVA. Si è in attesa di un chiarimento ufficiale relativo all'obbligo di comunicazione di tali liquidazioni, per uniformare la scadenza riferita al primo semestre 2017. Si evidenzia che la

comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dovrà essere presentata anche nel caso di liquidazioni con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o alla effettuazione delle liquidazioni periodiche, salvo che nel corso dell'anno non vengano meno le predette condizioni di esonero.

4. La nuova procedura di compliance in materia di versamenti IVA

In applicazione del nuovo meccanismo di compliance, introdotto con la Legge n. 190/2014, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, ovvero dei suoi intermediari abilitati:

- le risultanze dei dati della fatture trasmesse telematicamente con cadenza trimestrale;
- le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati delle fatture e quelli delle comunicazioni telematiche delle stesse;
- nonché la coerenza dei versamenti IVA rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni telematiche IVA.

Lo scopo di questa procedura è quello di favorire la regolarizzazione spontanea delle violazioni. Al riguardo, è previsto che, qualora dai controlli emerga

un risultato diverso dal quello indicato nelle comunicazioni telematiche IVA, il contribuente verrà informato dell'esito, con modalità che saranno previste da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Successivamente, lo stesso contribuente potrà fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, oppure versare quanto dovuto con le sanzioni ridotte, applicando l'istituto del ravvedimento operoso. La norma in commento prevede specifiche nuove sanzioni per le violazioni dell'obbligo di comunicazione telematica delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA.

5. Comunicazioni Black List – soppressione dell'obbligo

E' stato soppresso l'obbligo di comunicare i dati delle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) di importo annuale complessivo superiore a 10.000 euro, effettuate con operatori economici dei Paesi c.d. Black List. L'abrogazione decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

6. Modelli Intrastat degli acquisti – soppressione dell'obbligo

A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogati i modelli Intrastat relativi alle seguenti operazioni:

- acquisti intracomunitari di beni;
- prestazioni di servizi ricevuti da soggetti stabiliti in un altro Paese UE.

Resta dunque l'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat per le cessioni intracomunitarie di beni e prestazioni di servizi.

7. Autofatture ricevute da San Marino – abolizione della comunicazione

E' stata soppressa la comunicazione mensile degli acquisti di beni ricevuti da operatori economici di San Marino, documentati mediante autofattura ai sensi dell'art. 16 del D.M. 24 dicembre 1993. L'abolizione riguarda le annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

8. Comunicazione contratti di leasing – soppressione dell'obbligo

Dal 1° gennaio 2017 è stata soppressa anche la comunicazione dei dati relativi ai - 2 - 01/0217 contratti stipulati con i propri clienti, da parte delle società di leasing e degli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio.

9. Rinvio al 2018 dell'aumento IVA

Si segnala, infine, che la legge di Bilancio 2017 ha nuovamente rinviato il previsto aumento delle aliquote IVA, che avrebbero

dovuto aumentare dal 1° gennaio 2017. Salvo ulteriori proroghe, è probabile che gli aumenti slitteranno dunque a partire dal 2018.

Dott. Alberto Traballi